

Prot.2016/0042357

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**CIG 68099368F5****QUESITO 5**

Si chiede di precisare l'art 4 k) del Capitolato in quanto nel rispetto dell'art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all'agenzia compete "l'informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive..." mentre, gli obblighi di formazione su rischi specifici sono in capo all'utilizzatore nel rispetto del citato decreto "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normativa di legge o di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (si veda anche l'art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).

La formazione specifica, pertanto, rientra tra gli oneri dell'utilizzatore, come la visita inerente l'idoneità alla mansione, poichè solo l'utilizzatore, avendo con i propri responsabili della sicurezza fatto l'analisi dei rischi per i dipendenti diretti, potrà ottemperare alla normativa, nel rispetto dell'art 34 citato, in favore dei somministrati.

Peraltro identica impostazione è rinvenibile anche nella direttiva Europea n°91/383 del 25.06.1995 che all'art.8 stabilisce il principio in forza del quale l'impresa utilizzatrice è direttamente responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurezza, igiene e salute durante il lavoro temporaneo.

RISPOSTA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 c.4 del D.lgs 81/15, il quale prevede l'obbligo in capo al somministratore di "informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e in generale formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle specifiche attività per la quale vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81", l' amministrazione osserverà in ogni caso, nei confronti del prestatore di lavoro, tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione previsti connessi all'attività lavorativa in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche.

QUESITO 6

Art.5 k) i costi strettamente legati all'assunzione e dipendenti da scelte dettate dall'utilizzatore, non quantificabili in questo momento, riteniamo non possano essere parte dell'offerta economica. Peraltro i costi amministrativi di rilascio di un casellario ex lege (D.Lgs 39/2014) andrebbero sostenuti dall'utilizzatore datore di fatto del somministrato.

RISPOSTA

Si precisa che, il moltiplicatore va applicato alla retribuzione base per le categorie e i livelli di inquadramento previsto dal vigente CCNL del comparto autonomie locali (art. 5 comma 1 lett. a del Capitolato). Il valore finale, con l'applicazione del moltiplicatore, dovrà "inglobare" tutti i fattori indicati nello stesso art. 5 del Capitolato. Tra questi riteniamo che gli adempimenti legati all'assunzione (es. certificazione del casellario) sia un onere connesso alla fornitura, e pertanto deve essere valutato in sede di offerta per far parte della tariffa finale.

QUESITO 7

Art. 9 del Capitolato, fermo che l'azione disciplinare viene effettuata dietro segnalazione dell'utilizzatore, riteniamo che eventuali oneri discendenti da questa debbano essere divisi dalle parti in base alle rispettive eventuali responsabilità.

RISPOSTA

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D'ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE**Direzione**

Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano

tel. 051 89 04 711

fax 051 89 04 790

partita IVA e CF 02855851206

P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

SERVIZI**ALLA PERSONA**

Via Pescerelli 47

40018 San Pietro in Casale

tel. 051 89 04 852-851

fax 051 4689602

protocollo.persona@renogalliera.it

SISTEMI**INFORMATIVI**

Via Argelati 4

40050 Argelato

tel. 051 89 04 777

fax 051 74 17 283

informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4

40016 San Giorgio di Piano

tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606

fax 051 89 04 794

pm@renogalliera.it

P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

Si confermano le disposizioni previste nella documentazione di gara con la precisazione che eventuali oneri saranno divisi dalle parti in base alle rispettive *eventuali* competenze.

QUESITO 8

Si chiedono precisazione in merito all'art.11, responsabilità verso terzi in capo all'utilizzatore ex art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 (e a cascata sull'art. 6 dello schema di contratto)

RISPOSTA

Si rinvia al chiarimento pubblicato Prot.n.41598 , quesito 2.

QUESITO 9

Art.17 del Capitolato, in relazione alla nomina segnaliamo che l'Agenzia, nell'ambito della fornitura del servizio di somministrazione, non tratta dati di cui l'ente è titolare, pertanto non si ritiene che trovi applicazione l'art. 29 del D.Lgs. 196/2003. L'Agenzia, infatti, è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro.

I soli dati che ci vengono conferiti dall'utilizzatore sono quelli strettamente funzionali all'instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale -quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione-, di cui la scrivente diventa titolare.

RISPOSTA

Si conferma che l'Agenzia è titolare e Responsabile dei dati personali dei lavoratori somministrati ai sensi del D.lgs 196/2003.

QUESITO 10

Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali.

RISPOSTA

Si rinvia al chiarimento pubblicato Prot. n.41598, quesito 4.